

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4563

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2000

**Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso
in magistratura**

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Del programma proposto dal Governo al Parlamento, all'inizio della legislatura, al fine di accrescere l'efficienza e la funzionalità del sistema giustizia, sono stati approvati e sono in fase di attuazione significativi passaggi. La sempre maggiore efficienza delle sezioni stralcio dell'arretrato civile, con la recente quasi integrale copertura dell'organico dei giudici onorari aggregati; la devoluzione ai predetti giudici e al giudice di pace di parte dell'arretrato delle cause civili delle preture; l'istituzione delle tabelle infradistrettuali e degli incentivi ai magistrati destinati a sedi disagiate; l'avvio della riforma del giudice unico; la depenalizzazione di alcuni reati minori realizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205; l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, portata dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 recante delega in corso di esercizio; l'attuazione della legge delega sui tribunali metropolitani attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491: sono - queste - tutte misure volte a rendere più razionale e funzionale il sistema giudiziario, e la cui piena realizzazione rende ragionevole attendersi, dopo un fisiologico momento di transizione, necessario a consentire la completa metabolizzazione di tale complessivo disegno riformatore da parte di tutti gli operatori del diritto, una prossima inversione di tendenza nel rendimento del servizio giudiziario.

L'intervento sugli organici della magistratura completa quel programma; esso, infatti, viene disposto dopo gli altri citati provvedimenti non solo per motivi contingenti - legati all'inserimento delle spese di giustizia nell'ambito delle disponibilità per le nuove spese correnti, previste dalla tabella A alle-

gata alla legge finanziaria per il 2000, in coerenza con le indicazioni del documento di programmazione economica finanziaria per gli anni 2000-2003, volto a conseguire, anche attraverso l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria, l'efficienza e la rapidità della macchina della giustizia - ma anche perché rappresenta la logica conclusione del processo di riforma. L'esperienza degli ultimi anni insegna, infatti, che gli aumenti, anche massicci, del ruolo organico non producono *ex se* gli attesi miglioramenti, né in termini di capacità di definizione complessiva dei procedimenti e tanto meno in termini di diminuzione della durata dei processi; per tale motivo, si è ritenuto opportuno proporre il presente aumento di organico al termine della descritta complessiva ed organica opera di razionalizzazione, processuale e ordinamentale, del sistema, che ha permesso una migliore qualificazione delle risorse e una loro più logica distribuzione sul territorio e all'interno degli uffici.

Le riforme in via di concreta attuazione costituiscono non solo interventi di razionalizzazione e semplificazione ordinamentale e organizzativa, ma anche l'inizio della revisione delle circoscrizioni: sono state soppresse 234 sezioni distaccate di pretura, delle quali 184 a seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico e altre 50 con i decreti del Ministro della giustizia, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 14 novembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996, sono state concentrate le risorse in primo grado; sono state istituite le tabelle infradistrettuali per potenziare i piccoli tribunali; sono stati avviati interventi di razionalizza-

zione sul territorio del distretto e sugli organici dei tribunali di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, nonché su quelli dei tribunali limitrofi.

Simultaneamente, è stata valorizzata la funzione della magistratura onoraria, chiarendone il ruolo specifico e l'appartenenza ad un circuito autonomo della magistratura - e quindi di pari dignità - rispetto a quella togata, finalizzata cioè a consentire un'articolazione delle risposte alla crescente domanda di giustizia e non semplicemente a permettere la riduzione del carico di lavoro del magistrato togato. Emblematiche in tal senso sono le leggi 24 novembre 1999, n. 468 e 16 dicembre 1999, n. 479, che hanno ridisegnato, ampliandole, le competenze e le funzioni del giudice di pace, nonché l'articolo 14 del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa Atto Camera n. 5830, recante «Ordinamento federale della Repubblica», che inserisce tale figura all'interno del sistema giudiziario disegnato dalla carta costituzionale.

1.1. Proprio l'avvio della fase attuativa del processo riformatore impone che gli organici della magistratura siano adeguati alle nuove necessità. L'esigenza di un indifferibile aumento del ruolo organico ha una duplice motivazione: l'aumento può, da un lato, fungere da moltiplicatore dei benefici effetti portati dai descritti provvedimenti normativi di riforma, dall'altro, permettere un'ulteriore razionalizzazione del sistema, eliminando uno degli elementi che incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria e che costituisce una delle concause dei ritardi della giustizia, e cioè l'asimmetria sussistente tra l'organico complessivo della magistratura e il numero dei magistrati effettivamente presenti negli uffici giudiziari. Infatti, sebbene le vacanze nel ruolo organico rilevate alla data del 22 febbraio 2000 ammontino a sole 209 unità (pari a poco più del due per cento dell'organico della magistratura, composto da 9.109 unità), presso gli uffici giudiziari si contano

ben 817 posti vacanti, pari a poco meno del dieci per cento dell'organico complessivo. Tale discrasia deriva dal fatto che il ruolo organico della magistratura corrisponde, numericamente, alla somma dei magistrati previsti nelle piante organiche dei singoli uffici giudiziari, più 150 uditori giudiziari in tirocinio. La limitata entità delle vacanze dell'organico complessivo nasconde la reale portata della scopertura delle piante organiche degli uffici giudiziari, in quanto non tiene conto né dei 74 magistrati applicati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa, né dei magistrati collocati in diverse posizioni di fuori ruolo (248, dei quali 121 al Ministero della giustizia e 38 al Consiglio superiore della magistratura), né, infine, del numero effettivo degli uditori in tirocinio (569 e comunque, negli ultimi 5 anni, mediamente in numero ben superiore a 150 all'anno). La conseguenza dell'attuale quadro normativo è che oltre 500 posti negli uffici giudiziari (considerando la significativa riduzione di presenze di magistrati al Ministero della giustizia che sta per essere attuata in applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) restano necessariamente vacanti, non potendosi conteggiare, ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, quelli lasciati dai magistrati destinati a tali uffici. Si tratta di un fisiologico divario tra ruolo organico della magistratura e piante organiche degli uffici giudiziari, nel senso che quand'anche si arrivasse all'integrale copertura del primo, resterebbero pur sempre scoperti nelle piante organiche degli uffici giudiziari i posti corrispondenti ai magistrati applicati presso la Corte e la relativa Procura generale ovvero collocati fuori ruolo, nonché agli uditori giudiziari senza funzioni in numero superiore alle centocinquanta unità.

È, pertanto, necessario un intervento di razionalizzazione che elimini o, comunque, riduca al minimo l'attuale forbice tra organico complessivo e numero dei magistrati in ser-

vizio negli uffici giudiziari, prevedendo un congruo aumento del numero dei posti destinati agli uditori in tirocinio, nonché un'autonoma quota di posti in organico riservata sia ai magistrati applicati presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, sia a quelli destinati al Ministero della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura ed alle altre funzioni non giudiziarie cui possono essere istituzionalmente adibiti. Il presente intervento, incidendo sul divario esistente tra le vacanze del ruolo organico e le scoperture delle piante organiche degli uffici giudiziari, consente di procedere alla copertura di ben 454 posti negli uffici giudiziari e, precisamente, riguarda:

a) l'inserimento nelle piante organiche della Cassazione e della relativa Procura generale dei 74 magistrati di merito attualmente ivi applicati;

b) l'aumento di 180 unità (da 150 a 330) del numero previsto di uditori giudiziari in tirocinio;

c) l'istituzione di una specifica voce di organico, pari a 200 unità, relativa ai magistrati da destinare alle diverse funzioni di fuori ruolo previste dalla legge, presso organismi nazionali, internazionali o comunitari.

1.2. Una siffatta razionalizzazione della pianta organica, finalizzata a non far pesare sugli uffici giudiziari l'espletamento delle funzioni necessarie a soddisfare esigenze istituzionali, consente inoltre il recupero di un significativo numero di posti in organico. Un congruo numero di questi potrà così essere destinato al potenziamento degli uffici di sorveglianza e delle procure della Repubblica: dei primi, in quanto gravati dall'accresciuto carico di lavoro, conseguente all'ampliamento delle relative competenze in materia di esecuzione delle pene detentive, disposto dall'articolo 656 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165; delle seconde, perché maggiormente impegnate per l'aumento del numero delle udienze, a seguito

dalla piena efficacia, anche in sede penale, della normativa istitutiva del giudice unico, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, grazie all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Tali misure, peraltro, non possono ritenersi sufficienti a far fronte al fabbisogno del personale di magistratura necessario per l'ottimale realizzazione del processo riformatore in atto e, in generale, per il recupero di efficacia ed efficienza del sistema giustizia. Ci si riferisce, segnatamente, alla devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, portata dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, articolo 11, comma 4, lettera g), e dal successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che impone la destinazione a tali funzioni di uno specifico contingente di magistrati (calcolato in 300 unità).

A questi fini è stata elaborata la presente proposta di legge finalizzata non solo ad aumentare l'organico, ma anche a fornire, per certi versi, indicazioni circa le destinazioni dei nuovi magistrati, così da concorrere alla risoluzione di problemi organizzativi e creare altresì idonee strutture per la razionalizzazione del lavoro degli uffici.

1.3. Per una sintetica ricognizione delle innovazioni all'organico della magistratura portate dallo schema di provvedimento, basti osservare che, in primo luogo, si dispone un aumento dell'organico in misura tale da consentire l'incremento del numero dei magistrati impegnati nella trattazione delle controversie di pubblico impiego devolute alla competenza del giudice ordinario.

Al fine di rimediare all'attuale rigidità del quadro normativo che, pur prevedendo la possibilità di destinare magistrati in posizione di fuori ruolo ovvero di applicati presso la giurisdizione di legittimità, non consente la copertura del relativo posto nella pianta organica, viene proposta l'istituzione nell'organico della magistratura di un serba-

toio di magistrati da destinare in tali posizioni.

Si dispone, inoltre, l'aumento dei posti di organico riservati agli uditori giudiziari in tirocinio e, infine, la creazione di una specifica pianta organica di magistrati distrettuali, chiamati a sostituire i colleghi temporaneamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni.

2. Passando all'analisi dei singoli punti oggetto del disegno di legge, appare opportuno ricordare che, in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, all'articolo 11, comma 4, lettera g), e dal successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, a far data dal 30 giugno 1998 sono state devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo contenzioso che, in conseguenza di tale importante innovazione, è affluito ed affluirà agli uffici giudiziari esige un congruo aumento dell'organico dei giudici ordinari anche al fine di consentire un significativo rilancio della specifica funzione della magistratura del lavoro, con pieno recupero dello spirito della legge 20 maggio 1970, n. 300. In ordine all'entità dell'aumento, il Consiglio superiore della magistratura, nella risoluzione approvata il 19 giugno 1997, lo ha stimato nella misura di «almeno 400 unità» sulla scorta di un'analisi condotta alla luce degli effetti prodotti dalla devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e dell'Ente Poste italiane. Muovendo da tale valutazione, considerando che i magistrati cui sono affidate esclusivamente funzioni lavoristiche (si tralasciano, per semplicità, i magistrati con compiti promiscui) erano 295 al 1° giugno 1999, e tenuto conto delle sopravvenienze nel corso del 1998, appare sufficiente provvedere a raddoppiare detto numero; ad ulteriori adeguamenti, potrà provvedersi nell'ambito di una complessiva opera di ridefi-

nizione degli organici degli uffici giudiziari, previo attento monitoraggio dei carichi di lavoro.

La destinazione del contingente predetto agli uffici cui è devoluta in sede di merito la trattazione delle controversie di lavoro è imposta espressamente dal disegno di legge, conformemente a quanto suggerito dal Consiglio superiore della magistratura.

3. All'interno dell'organico della magistratura è ora riservata agli uditori giudiziari una quota pari a 150 unità; tale misura si discosta notevolmente dal numero effettivo degli uditori tirocinanti (attualmente essi sono 569 - dei quali 306 in procinto di prendere possesso delle rispettive sedi). La misura di tale quota corrispondeva, fino allo scorso decennio, al numero medio degli uditori tirocinanti; difatti, fino al 1989, il numero dei posti messi a concorso in magistratura era pari a 200 unità circa. Dal 1989 in poi, si sono espletati concorsi per almeno 300 posti (quello attualmente in corso ha ad oggetto 350 posti). Tale dato è destinato ad essere confermato, se non addirittura superato, in considerazione della nuova formulazione dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che rende possibile indire concorsi per uditore giudiziario per un numero di posti pari alle vacanze in atto, più quelle che si produrranno nell'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentate del trentacinque per cento. Per tali motivi, anche in considerazione della frequente contemporanea presenza in organico di uditori giudiziari vincitori di concorsi successivi, appare necessario ed opportuno elevare da 150 a 330 la quota di posti in organico ad essi riservata.

4. La legge 21 maggio 1956 n. 489, modificata dalle leggi 29 novembre 1971 n. 1050 e 30 luglio 1985 n. 405 (che però non hanno mutato l'originaria disposizione sul punto

che qui interessa), prevede che presso la Corte di cassazione e la Procura generale della stessa siano applicati magistrati di tribunale e di appello, i quali però lasciano vacanti altrettante sedi negli uffici di merito. Il numero massimo di magistrati applicati - secondo la previsione dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1985 n. 405 - è quello di 52 presso la Corte di cassazione (30 magistrati di appello e 22 magistrati di tribunale) e di 22 magistrati di appello presso la Procura generale. Si tratta in complesso di 74 unità la cui assegnazione alla magistratura di legittimità determina, attualmente, una scoperta di uguale entità nelle piante organiche degli uffici di merito. Per eliminare tale fattore disfunzionale, è necessario e sufficiente aumentare i posti di 74 unità e disporre che essi siano inseriti nelle piante organiche della Corte di cassazione e della procura generale, il che consentirà di coprire i corrispondenti posti negli uffici di merito. In tal senso dispone l'articolo 2 del presente disegno di legge, che trasforma le attuali applicazioni di magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte in destinazione a posti delle piante organiche dei due uffici. Ciò comporta l'aumento di 74 posti nell'organico della magistratura, all'interno di quelli destinati ai magistrati di appello e di tribunale. Inoltre, tenuto conto dell'incompatibilità tra la disciplina così introdotta e la precedente normativa, si è disposta l'espressa abrogazione delle tre leggi che la disciplinano, ivi compreso il disposto dell'attuale terzo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, disciplinante i casi di divieto di applicazione.

Si è ritenuto, inoltre, necessario aumentare il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e - soprattutto - di quelli ad essi equiparati, in relazione al maggior carico gravante sulla suprema corte a seguito dell'intervenuta riforma del contenzioso tributario, nonché alla costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro presso le corti di

appello, presiedute, appunto, da magistrati equiparati a quelli di cassazione. Tale aumento può fissarsi in 26 unità, che in sede di determinazione delle piante organiche saranno poi distribuite tra i vari uffici.

5. Un ulteriore intervento sul ruolo organico della magistratura, parallelo e collegato a quello di cui al precedente paragrafo, riguarda la destinazione dei magistrati a funzioni non giudiziarie. Com'è noto, il loro collocamento presso il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale, gli organi elettivi, le Commissioni parlamentari di inchiesta, le altre amministrazioni, gli organismi imparziali di garanzia, gli organismi comunitari, internazionali o sovranazionali, sia di tipo squisitamente giurisdizionale sia aventi comunque diretta attinenza con la giustizia (tutte ipotesi specificamente previste e disciplinate, in ossequio all'articolo 108 della Costituzione, da espresse disposizioni di legge), comporta una corrispondente scoperta della pianta organica degli uffici di provenienza. Il problema, di certo ridimensionato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha fortemente ridotto la presenza dei magistrati al Ministero della giustizia, richiede peraltro una chiara e razionale soluzione. Pertanto, si propone l'adeguamento di organico, in misura pari al numero complessivo dei magistrati collocabili fuori ruolo, in modo da rendere l'organico totale adeguato all'espletamento del complesso delle funzioni, giurisdizionali o meno, che i magistrati, per espressa previsione di legge, sono tenuti a svolgere. La *ratio* di un simile intervento è duplice. Da un lato, esso tende a conciliare l'esigenza, avvertita non solo da numerosi istituzioni pubbliche nazionali, ma - in misura sempre più elevata in ragione dell'aumento dei rapporti e degli obblighi assunti dall'Italia in ambito comunitario ed internazionale - anche da diversi organismi dell'Unione Europea ed internazionali, di avvalersi dell'esperienza pro-

fessionale specifica fornita dai magistrati, con la necessità di non sguarnire gli uffici giudiziari, facendo gravare sulla funzionalità dei medesimi il peso derivante dall'assolvimento di tali obblighi interni ed internazionali. Al contempo, la disposizione consente di disciplinare in maniera più chiara l'istituto della destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giurisdizionali. Difatti, fissando normativamente il numero di magistrati ritenuto sufficiente ad assicurare l'assolvimento di quelle funzioni ai medesimi istituzionalmente assegnate, viene posto un preciso limite alle richieste provenienti dalle diverse amministrazioni nazionali e dagli organismi internazionali. Tale limite, pur non potendosi ritenere insuperabile (tra i magistrati collocati fuori del ruolo organico sono, infatti, compresi anche quelli sospesi senza ufficio e quelli eletti al Parlamento, il cui numero non è, ovviamente, predeterminabile), rappresenterà la misura fisiologica dell'applicazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giurisdizionali.

Di tale contingente possono far parte sia i magistrati con funzioni di legittimità sia quelli con funzioni di merito, ma non anche gli uditori giudiziari, atteso che il conferimento a magistrati di funzioni di tipo amministrativo si giustifica esclusivamente con la necessità di apportare all'interno dell'amministrazione le conoscenze e le esperienze concretamente acquisite a seguito di un congruo esercizio delle funzioni giudiziarie.

Per quanto attiene all'entità di tale provvista in organico, si osserva quanto segue. Il numero dei magistrati collocabili presso il Ministero della giustizia si riduce dalle attuali 136 unità alle 50 previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre quelle di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, fatta espressamente salva dal comma 4 dell'articolo 16 del predetto decreto 300 del 1999.

Parimenti già determinato dalla legge in complessive 38 unità, è il numero dei magistrati collocabili presso il Consiglio superiore

della magistratura, dei quali 20 in qualità di membri elettivi, in forza dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e ulteriori 18 collocati presso la segreteria e l'ufficio studi del Consiglio, in forza del combinato disposto dell'articolo 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 e dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La residua quota di magistrati collocabili fuori del ruolo organico è fissata nella misura di 91 unità, stabilita sulla base dell'attuale situazione, che vede 89 magistrati collocati fuori del ruolo organico ed assegnati a varie amministrazioni od organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, ivi compresi quelli eletti nei due rami del Parlamento.

In questo modo, la quota di magistrati collocabili in tali posizioni (200 unità) sarà inferiore all'attuale (pari a 248 unità) e contenuta nei limiti stabiliti dalla circolare del 27 aprile 1994 del Consiglio superiore della magistratura (che fissa la misura massima dei collocabili fuori ruolo nel 3 per cento dell'organico). Inoltre, grazie alla rilevante riduzione del numero dei magistrati presenti al Ministero della giustizia ed al mantenimento della quota attualmente destinata al Consiglio superiore della magistratura, si potrà elevare da 89 a 91 la quota dei magistrati da destinare ad altre amministrazioni pubbliche ovvero ad organismi comunitari ed internazionali, così da potere, senza sottrarre risorse umane agli uffici giudiziari, meglio soddisfare le pressanti richieste provenienti dai medesimi. Tra queste richieste, uno spazio sempre maggiore stanno acquistando quelle provenienti da organismi internazionali o comunitari, con competenze espressamente giurisdizionali (ad esempio le corti di giustizia internazionali e comunitarie, quali la Corte di giustizia ed il Tribunale di prima istanza delle Comunità europee ovvero

la Corte penale internazionale) o comunque connesse alle esigenze di giustizia (si pensi all'impegno dell'Unione Europea per la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, sancito dal trattato di Amsterdam, che rende necessaria la presenza di magistrati sia presso le strutture comunitarie sia, in funzione di collegamento, presso gli altri paesi dell'Unione) nonché da parte delle stesse rappresentanze italiane presso i medesimi organismi; tali compiti e funzioni sono destinati ad aumentare con l'incrementarsi degli impegni di collaborazione internazionale che l'Italia, in ossequio al disposto dell'articolo 11 della Costituzione, verrà ad assumere in futuro, come dimostra il particolare impegno profuso per la costituzione della Corte penale internazionale (il cui statuto istitutivo è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ed è stato ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232). Inoltre, tenuto conto del maggiore contributo rispetto all'Italia che gli altri *partners* comunitari (ad esempio - limitando l'elenco a quelli dotati di un'organizzazione della magistratura analoga alla nostra - la Francia, la Spagna, il Portogallo ed il Belgio) offrono alle istituzioni europee, mettendo numerosi magistrati a disposizione delle stesse ovvero delle proprie rappresentanze presso l'Unione, occorre rapidamente compensare tale divario, onde evitare il rischio di marginalizzazione dell'Italia nel quadro delle attività sensibili dell'Unione, soprattutto nel campo della prevenzione e della lotta alla criminalità organizzata e transnazionale.

Il sottodimensionamento delle piante degli uffici giudiziari rispetto al ruolo organico complessivo, derivante dell'inserimento in quest'ultimo di posti non relativi a funzioni giudiziarie, unitamente alla completa copertura dei posti vacanti, può di fatto impedire il ritorno dei magistrati alle funzioni giudiziarie; per tal motivo, si prevede la possibilità di una assegnazione anche soprannumeraria dei medesimi agli uffici giudiziari. Ov-

vamente, al fine di evitare ingiustificati vaneggi per l'interessato, tale destinazione è limitata all'ufficio giudiziario ed alle funzioni di provenienza.

6. La piena e completa efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, anche nel settore penale - grazie all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - è destinata, a causa del notevole aumento sia delle funzioni attribuite al giudice monocratico sia del conseguente incremento dell'impegno richiesto ai pubblici ministeri, ad aggravare un inconveniente che già oggi si verifica con frequenza: la presenza nella pianta organica dell'ufficio giudiziario di magistrati, che, pur continuando ad essere in servizio - e quindi a restare assegnatari delle cause loro affidate - non possono espletare le proprie funzioni per astensione obbligatoria per maternità, per motivi di salute, ovvero ancora per provvedimenti disciplinari o per altre ragioni. In tali casi, il ruolo dei processi del singolo giudice resta «congelato» in attesa della cessazione dell'impedimento, non essendo prevista la figura del magistrato che possa aggiungersi, con funzioni di supplente, a quelli già in servizio nell'ufficio (i quali, avendo un loro carico di lavoro, non possono, senza aggravarlo ulteriormente, con ovvie conseguenze sulla durata dei procedimenti, assumersi anche quello del collega impedito).

A queste situazioni va aggiunta quella in cui il trasferimento del magistrato ad altro ufficio giudiziario non sia immediatamente seguito dalla sua sostituzione con un diverso collega che subentri nel posto lasciato libero dal primo. Anche questa seconda situazione è molto frequente, poiché non può mettersi a concorso un posto in un ufficio giudiziario se non dopo che lo stesso si sia reso libero a seguito del disposto trasferimento del magistrato che lo occupava.

A tale problema non può attualmente ovviarsi con trasferimenti, in entrata e in uscita,

contestuali, non solo perché l'organico degli uffici giudiziari presenta le notevoli scoperture innanzi indicate, ma anche per la non completa fungibilità dei magistrati fra loro; basti pensare al magistrato impegnato in un dibattimento penale lungo e complesso che, pena la vanificazione dell'attività compiuta, dovrà definire personalmente. Infine, un'analoga situazione si crea quando un magistrato venga sospeso dal servizio in via cautelare (in pendenza di un procedimento penale o disciplinare), non essendo prevista la sostituzione del magistrato sospeso.

Con la presente proposta si introduce nell'ordinamento un meccanismo che, attraverso un sistema immediato e preconstituito di sostituzione, e dunque conforme e rispettoso del principio costituzionale del giudice naturale, eviti le disfunzioni sopra indicate. Si tratta di assicurare la continuità del servizio mediante la destinazione all'ufficio, ove si è verificato l'impedimento o il trasferimento, di un magistrato «distrettuale», mobile nell'ambito del singolo distretto al quale è destinato. Si propone, perciò, la formazione presso ogni Corte di appello di una pianta organica di «magistrati distrettuali», da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura (articolo 4). Tale sistema è già sperimentato in Francia, ove giudici «volanti» o «rimpiazzanti» (cosiddetti magistrati «volants») esistono sin dal 1960, inseriti in strutture a livello distrettuale ed alle dirette dipendenze dei Capi di Corte, che ne decidono l'utilizzo in funzione delle esigenze emergenti. Con la più recente legge organica del 19 gennaio 1995 di «piano quinquennale», si è estesa la possibilità di far ricorso a detti giudici non solo in occasione di vacanze per maternità, malattia, servizio militare, ma in via generale e a discrezione dei Capi di Corte «per far fronte a situazioni in cui vi è necessità di giungere alla trattazione di affari giudiziari in tempi ragionevoli».

L'esigenza che l'istituzione dei magistrati distrettuali intende soddisfare è diversa da

quella tenuta presente dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, recante «Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali». Le tabelle infradistrettuali nascono dalla necessità di far fronte ai bisogni dei piccoli uffici di tribunale, il cui organico permane di ridotte dimensioni anche dopo la riforma del giudice unico di primo grado. Questi uffici, proprio per la modestia dell'organico, hanno bisogno di contare, all'occorrenza, sui magistrati di un ufficio vicino, in modo da ovviare - secondo modalità agili e prestabilite - all'insufficienza di magistrati derivante da impedimenti (es.: incompatibilità nei processi penali) o da assenze (che non diano luogo ad aspettativa). A tale fine si prevede, nella lettera *b*), del comma 3-*quater* dell'articolo 7-*bis*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 della citata legge n. 133 del 1998, di procedere all'accorpamento, in via prioritaria, degli uffici con organico fino ad otto unità, se giudicanti, e fino a quattro, se requirenti.

L'innovazione qui proposta intende, invece, ovviare alle assenze di lunga durata, che, proprio per questa caratteristica, non possono trovare rimedio nell'impiego di un altro magistrato che continui a svolgere anche il lavoro a lui affidato in via ordinaria, ma richiedono l'apporto di un nuovo magistrato, destinato in via esclusiva a sostituire colui che è assente per un periodo di tempo non breve. Tale esigenza si avverte non solo negli uffici piccoli, ma anche in quelli grandi, in cui sovente accade che un magistrato in astensione per maternità o puerperio ovvero in aspettativa, ovvero trasferito o sospeso, non possa essere sostituito da altro magistrato dello stesso ufficio, con conseguente stasi dei processi a lui affidati.

6.1. Il fabbisogno aggiuntivo di magistrati da destinare a tali funzioni può essere determinato in 220 unità, alla luce dei dati statistici sul numero di assenze raccolti dal Ministero della giustizia. Il totale generale delle

assenze dei magistrati nell'anno 1998 è stato di 63.832 giornate (di cui 35.214 per gravidanza e puerperio); la forza lavoro necessaria per l'espletamento delle attività in detto periodo di tempo è stata stimata in 205,91 unità. Nell'anno successivo il totale generale delle assenze è cresciuto a 79.233 giornate (di cui 59.660 per gravidanza e puerperio) e la stima della forza lavoro necessaria a svolgere le attività per tal motivo non espletate è cresciuta fino a 255,59 unità. In definitiva, limitando l'analisi agli anni 1998 e 1999, sono stati ritenuti necessari per svolgere le attività che non si sono potute compiere nelle giornate di assenza un numero di magistrati compreso tra le 205 e 255 unità. Poiché tra i motivi delle assenze va assumendo un peso sempre maggiore quello consistente nella gravidanza e nel puerperio, e quindi l'aumento della percentuale di donne nell'organico della magistratura (il numero di donne presenti attualmente in magistratura è di 3.114, mentre gli uomini sono 5.760; nel 1996 le donne erano 2.570 e gli uomini 5.880; pertanto, in poco più di tre anni il numero delle donne è cresciuto di ben 544 unità, mentre quello degli uomini è diminuito di 120 unità) fa prevedere un aumento nel futuro di tali tipologie di assenze, il numero di magistrati da adibire a tali funzioni è stato stimato in 220 unità.

Devesi, inoltre, tenere presente che i magistrati distrettuali, come si è detto, non sono destinati soltanto a fare fronte alle assenze, ma anche a sostituire i magistrati trasferiti durante la procedura necessaria per la copertura del posto rimasto scoperto, nonché i magistrati sospesi in via cautelare.

6.2. L'articolo 4 prevede che la consistenza dell'organico dei magistrati distrettuali per ogni distretto sia fissata, in sede di prima applicazione della legge, sulla base delle medie statistiche delle assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti e sia poi soggetta, sulla base delle medesime medie stati-

stiche, a revisione biennale. Ovviamente, nel determinare l'organico, si distingue tra i magistrati distrettuali destinati a sostituire magistrati che svolgono funzioni giudicanti da quelli chiamati a sostituire magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.

Secondo il comma 1 dello stesso articolo 4, i posti di magistrato distrettuale sono equiparati ad ogni effetto a quelli di magistrato di tribunale: ad essi possono pertanto concorrere magistrati di corte di appello, di tribunale ed equiparati. Non si è invece ritenuto opportuno destinare agli uffici distrettuali gli uditori giudiziari con funzioni. Tale scelta è dipesa dalla natura estremamente eterogenea delle funzioni che i magistrati distrettuali possono essere chiamati a svolgere, eterogeneità che necessita di una pregressa, approfondita e variegata esperienza giudiziaria, quale non può oggettivamente essere posseduta da un uditore, il quale, invece, deve essere messo nelle migliori condizioni per poter acquisire un proprio specifico bagaglio professionale e che, pertanto, svolge un periodo di « tirocinio mirato » con riferimento ad un'unica distinta funzione.

La destinazione dei magistrati distrettuali a compiti di sostituzione in relazione alle assenze che si verificano in qualsiasi ufficio del distretto consente che i magistrati di tribunale siano chiamati a sostituire anche magistrati con funzioni di appello. È peraltro evidente che all'atto della cessazione della destinazione all'organico distrettuale i magistrati che hanno esercitato in via di sostituzione dette funzioni non possono essere assegnati ad uffici con funzioni di appello od equiparate se non sono in possesso dei requisiti richiesti per la loro attribuzione.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce che il capoluogo del distretto di Corte d'appello cui il magistrato distrettuale è assegnato è considerato la sede del suo ufficio giudiziario.

6.3. L'articolo 5 elenca i casi di assenza dall'ufficio che danno luogo a sostituzione

da parte dei magistrati distrettuali. Nel capoverso dello stesso articolo 5 è esclusa la possibilità di sostituzione nelle ipotesi in cui il magistrato assente è titolare di funzioni direttive o semidirettive, in considerazione della peculiarità e non fungibilità di tali funzioni. In tali casi, si rimedia all'assenza mediante l'istituto della supplenza, già previsto dall'ordinamento giudiziario. L'articolo 6 affida ai consigli giudiziari la designazione dei singoli magistrati distrettuali in sostituzione dei magistrati assenti dal servizio, ancorando detta designazione - a tutela del principio costituzionale del giudice naturale - a criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle, le quali, come è noto, sono approvate dal Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 7 è diretto ad assicurare la piena utilizzazione dei magistrati distrettuali, prevedendo che nell'ipotesi in cui non si verificano o vengano meno nell'ambito del distretto le situazioni giustificative dell'attività di sostituzione, essi possano comunque essere applicati negli uffici giudiziari del distretto medesimo, secondo la disciplina generale di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Il capoverso dell'articolo 7 introduce un'ulteriore possibilità di impiego degli stessi magistrati per il caso in cui non ricorra neppure la necessità di applicazione, disponendo che essi siano chiamati a svolgere presso i consigli giudiziari attività preparatoria ed attuativa delle loro deliberazioni.

La forma residuale di utilizzazione presso i Consigli Giudiziari, coerente con la scelta di affidare a detti organi collegiali il potere di designazione di cui all'articolo 6, tiene conto della tendenza a valorizzarne le competenze che emerge dai disegni di legge in tema di funzioni dei magistrati e valutazione della professionalità, entrambi attualmente all'esame del Parlamento.

Nel successivo articolo 8 si è disposto che la messa a concorso dei posti di magistrato distrettuale avvenga secondo le procedure ordinarie.

7. Il ruolo organico della magistratura è oggi determinato dalla tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993 n. 295.

Il contingente previsto è complessivamente pari a 9.109 unità, così ripartite:

Primo presidente 1;

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, presidente aggiunto alla Corte di Cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 3;

Presidenti di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati 112;

Consiglieri della Corte di Cassazione ed equiparati 616;

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati 8.227;

Uditori giudiziari 150.

Con l'aumento di 1.000 unità, qui proposto, esso viene aumentato a 10.109 unità. Le variazioni concernono, in particolare:

a) i posti di magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati (che sono compresi in un'unica categoria): essi aumentano di 594 unità (da 8.227 a 8.821), e precisamente di:

220 unità per i magistrati distrettuali;

300 unità per le sezioni lavoro;

74 unità per il trasferimento nelle piante organiche della Cassazione e della relativa Procura generale dei magistrati di merito ivi applicati;

b) consiglieri della corte di Cassazione ed equiparati, che aumentano di 26 unità (da 616 a 642);

c) uditori giudiziari che aumentano di 180 unità (da 150 a 330).

Infine, viene istituita un'ulteriore voce di organico, comprendente complessivamente 200 unità appartenenti indistintamente ai magistrati di legittimità ovvero di merito - con esclusione degli uditori giudiziari - da destinare agli organi elettivi, alla Corte Costituzionale ed agli altri organi costituzionali, alle Commissioni parlamentari di inchiesta,

alle amministrazioni pubbliche, agli organismi indipendenti di garanzia, agli organismi comunitari, internazionali o sovranazionali, alle rappresentanze italiane presso i relativi organismi.

Per quanto attiene al corrispondente incremento delle piante organiche degli uffici giudiziari, nella misura di ottocento posti (settantaquattro dei quali presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale), pari al disposto aumentato sottratti i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (200), è opportuno prevederne l'adeguamento graduale, di pari passo al reclutamento dei nuovi magistrati; in tal modo, si evita la disfunzionale eccessiva mobilità di magistrati che conseguirebbe all'aumento delle piante organiche degli uffici prima dell'effettivo reclutamento dei nuovi magistrati. A tal fine, si dispone che all'incremento delle piante organiche si provvederà con più decreti del Ministro della giustizia da emanarsi, con riguardo sia ai tempi sia alla misura dell'incremento, prima dell'espletamento della prova scritta di ciascuno dei concorsi previsti nella prima applicazione della legge.

8. All'aumento dell'organico della magistratura si accompagna un triplice intervento sulla disciplina del reclutamento dei magistrati.

In primo luogo, si propongono modificazioni all'attuale disciplina del concorso per uditore giudiziario, volte a migliorarne l'efficienza ed a ridurre i tempi di espletamento, puntualizzandone, altresì, ancor meglio taluni aspetti che hanno dato luogo a fraintendimenti e questioni approdate anche davanti al giudice amministrativo.

In secondo luogo, si propone una specifica modalità concorsuale finalizzata a consentire al sistema giustizia di avvalersi in via stabile e permanente delle migliori professionalità maturate in ambito forense.

A tali proposte se ne aggiunge una terza di natura contingente: al fine di soddisfare le esigenze urgenti ed improcrastinabili di re-

clutamento di nuovi magistrati sottese anche all'aumento dell'organico, si ipotizza una specifica e temporanea modalità di bando del concorso per uditore giudiziario.

9. Venendo al merito di tale triplice intervento, si osserva quanto segue.

È noto che la normativa in materia di concorso per uditore giudiziario, contenuta negli articoli 121 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stata modificata dall'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Attraverso dette norme il legislatore si è prefisso lo scopo di pervenire ad una semplificazione e accelerazione della normativa concorsuale, limitando l'accesso al concorso a quei soli candidati che siano in possesso del diploma delle istituende scuole di specializzazione per le professioni legali ovvero che abbiano superato una prova preliminare. La prova preliminare viene svolta con l'ausilio di sistemi informatici e consiste in una serie di domande sulle materie oggetto della prova scritta del concorso, formulate ed assegnate con le modalità prestabilite, cui il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Si tratta, com'è evidente, di uno strumento con funzioni esclusivamente deflative e non valutative, avendo, infatti, il solo scopo di limitare il numero dei partecipanti al concorso, secondo un criterio oggettivo ed uniforme. La preselezione non costituisce quindi il primo gradino del meccanismo concorsuale, ma è invece finalizzata a limitarne il numero dei partecipanti nella misura massima, normativamente fissata in cinque volte il numero dei posti messi a concorso, ritenuta congrua per consentire l'efficace ed utile svolgimento delle prove concorsuali. In altri termini, perché il meccanismo concorsuale possa funzionare in maniera efficace, e pertanto conforme al disposto del primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, è indispensabile che il concorso sia preceduto da una preventiva idonea selezione

dei candidati; difatti, l'elevatissimo numero dei partecipanti alle prove scritte rischia di compromettere l'efficienza del concorso, sia sotto l'aspetto pratico-gestionale che sotto l'aspetto funzionale, non permettendo di assicurare la serietà e la genuinità delle prove nonché l'uniformità dei criteri di valutazione delle stesse.

Tale normativa è stata fatta oggetto di censure da parte della magistratura amministrativa che, adita in via cautelare, ha ammesso a partecipare con riserva alle prove scritte anche i candidati che non avevano superato la prova preliminare. Pur non essendo questa la sede adatta per discutere del merito del citato orientamento giurisprudenziale, non può non rilevarsi la necessità, nel momento in cui si sta per indire un nuovo concorso in magistratura, di operare quelle modifiche normative tese a chiarire inequivocabilmente la natura della prova preliminare, nel senso anzidetto, al fine di evitare future pronunce giurisprudenziali del medesimo tenore di quelle citate.

Le introdotte modifiche rispondono alla *ratio* di sottolineare la natura preconcorsuale del meccanismo della preselezione e dunque la sua riconducibilità ai principi del primo comma, piuttosto che del terzo, dell'articolo 97 della Costituzione. Inoltre, si è ritenuto opportuno intervenire anche sulle materie oggetto della prova preliminare, escludendone il diritto amministrativo. La ragione di tale intervento è esclusivamente pratica, nascente dalla difficoltà evidenziata dalla commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti, istituita dall'articolo 123-*quater* del regio decreto n. 12 del 1941, di individuare un significativo numero di quesiti di diritto amministrativo che presuppongano la comprensione dei principi generali della materia e non si risolvano esclusivamente nella conoscenza di dati mnemonici. Tale difficoltà nasce dall'obbligo di applicare il disposto dell'articolo 123-*bis* del citato regio decreto, che prevede che i quesiti debbano concernere esclusivamente disposizioni norma-

tive e non anche orientamenti dottrinali o giurisprudenziali, in una materia, quale appunto quella del diritto amministrativo, caratterizzata da un enorme numero di leggi specifiche e settoriali ed i cui principi generali hanno una genesi prevalentemente dottrinale e giurisprudenziale piuttosto che normativa. Ciò, ovviamente, non sminuisce l'importanza che la conoscenza del diritto amministrativo assume come elemento fondamentale del bagaglio culturale richiesto al futuro magistrato - importanza che rimane immutata, come testimonia la sua conferma tra le materie delle prove scritte ed orali del concorso in magistratura - ma, al contrario, evidenzia ancor più la valenza preconcorsuale e meramente deflattiva della prova preliminare, in quanto finalizzata non già a valutare la preparazione giuridica dei candidati ma ad operarne, secondo le modalità più oggettive possibili, la necessaria selezione.

Con l'occasione, si è estesa anche alla specifica normativa del concorso per uditore giudiziario la disciplina recentemente dettata dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80» che, all'articolo 13, ha introdotto l'articolo 36-*ter* del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, in forza del quale per l'accesso alle pubbliche amministrazioni è previsto l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Nell'introdurre tale innovazione, tenuto conto della pari dignità delle lingue ufficiali dell'Unione europea, si è ritenuto opportuno consentire al candidato di poter scegliere di sostenere la prova su una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Peraltro, per non attribuire a tale prova un peso specifico eccessivo, anche con riferimento a quello attribuito alle altre prove concorsuali intrinsecamente inerenti la cultura giuridica, si è previsto che il voto così conseguito, pur sommandosi nella valutazione complessiva a quello ottenuto

nelle altre prove, non concorre a determinare il voto minimo necessario a conseguire l'idoneità alla nomina ad uditore giudiziario.

Sono apportate, inoltre, minimali correzioni alla disciplina del concorso, volte in massima misura a migliorare il quadro normativo disegnato dal legislatore delegato del 1997.

In particolare, sono meglio precisate le competenze del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia nell'emanazione del bando; si chiarisce espressamente sia che possono formare oggetto dei quesiti preselettivi anche i testi normativi diversi dai codici, sia che la non applicabilità della normativa sulla preselezione al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano, comporta comunque che l'ammissione a tale concorso sia subordinata al possesso dei requisiti di età e della laurea in giurisprudenza; si prevede, infine, che il termine utile per il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sia, come nelle altre procedure concorsuali, quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda e non già la data di pubblicazione del bando di concorso.

Ma gli interventi più significativi sulla attuale disciplina della procedura di concorso sono quelli intesi ad imprimerle maggiore rapidità. Si prevede, così, la possibilità del contemporaneo svolgimento della prova preliminare anche in più sedi decentrate. Analogo decentramento è previsto anche per la prova scritta, al fine di evitare i complessi problemi organizzativi determinati dalla concentrazione nella capitale di migliaia di candidati. La dislocazione in vari comuni ha imposto, poi, la previsione di comitati che nelle sedi decentrate svolgano i compiti di organizzazione, vigilanza e disciplina normalmente affidati alla commissione. Quanto alla prova preliminare, anzi, tali comitati opereranno in tutte le sedi, compresa la capitale. La nomina della commissione esaminatrice, infatti, avrà luogo in un secondo momento, in vista dello svolgimento della prova

scritta. Inoltre, al fine di evitare inutile dispendio di risorse umane e di snellire, al tempo stesso, l'adempimento dei compiti della commissione per la formulazione e scelta dei temi e di ciascuna materia oggetto della prova scritta, è previsto che soltanto una parte di essa si insedi immediatamente dopo la nomina, e dunque provveda a tali incombenze; i restanti componenti si insiederanno per l'inizio dell'esame degli elaborati.

Alla riduzione dei tempi della procedura concorsuale strettamente intesa sono invece finalizzati l'aumento del numero dei commissari d'esame e il potenziamento dell'autonomia di giudizio e di valutazione delle sottocommissioni, la cui costituzione è resa obbligatoria allorché il numero dei candidati superi la soglia di trecento, già prevista dall'articolo 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Ciò non incide significativamente sulla uniformità dei criteri di valutazione, che sono comunque predeterminati dalla commissione in composizione plenaria. Al fine di promuovere anche l'uniforme applicazione di essi, compatibilmente con le esigenze organizzative, è prevista la specifica raccomandazione al presidente della commissione di assicurare, per quanto possibile, la rotazione dei commissari nella composizione dei collegi.

Norme specifiche disciplinano lo svolgimento dei lavori di ciascuna sottocommissione, prevedendo, in particolare, l'articolazione di esse in collegi, distinti per materia, per la valutazione degli elaborati scritti. I collegi svolgono, in buona sostanza, i compiti che il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 attribuisce alle sottocommissioni.

Evidente finalità acceleratoria ha, inoltre, la fissazione di un termine massimo per la conclusione della procedura. Il termine è variabile, calibrato in considerazione dei tempi mediamente occorrenti, in base all'esperienza acquisita dalle commissioni di esame sinora succedutesi, per lo svolgimento e la valutazione delle prove dei candidati. Esso

è prorogabile dal Ministro su motivata richiesta del presidente della commissione. Si è ritenuto, inoltre, di sottolineare la responsabilità organizzativa del presidente e del vicepresidente della commissione (che presiedono anche ciascuna delle sottocommissioni) prevedendo la possibilità della loro revoca in caso di mancato rispetto delle scadenze e dei termini imposti.

Sempre nella prospettiva del potenziamento dell'efficienza e rapidità della procedura, infine, si dispone che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provveda a determinare le indennità spettanti ai professori universitari componenti la commissione (i quali, a differenza dei commissari magistrati, non godono dell'esonero dalle funzioni istituzionali per il tempo di espletamento della procedura concorsuale).

9.1. Si è ritenuto necessario, inoltre, fugare ogni possibile dubbio circa l'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e del secondo comma dell'articolo 125 del regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 398 del 1997. Tale ultima norma, prevedendo la possibilità di bandire concorsi anche per posti che si renderanno disponibili nell'anno in corso e nel quinquennio successivo, aumentati del trentacinque per cento, consente di disporre, all'esito della procedura concorsuale, di un numero di vincitori superiore alle effettive vacanze del ruolo organico, anche considerando quelle determinatesi nelle more della procedura concorsuale, che dura assai meno di un sessennio. È evidente, allora, che alla conclusione della procedura non potrà provvedersi alla nomina di tutti i vincitori, giacché in generale l'assunzione di personale, che comporta un impegno di spesa fissa, può avvenire soltanto nei limiti dei posti effettivamente disponibili. Per tale motivo l'articolo 3, comma 3, del testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dispongono espressamente che le nomine ai posti banditi in eccedenza «sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima».

È stata proposta, anche in atti ufficiali del Consiglio superiore della magistratura, un'interpretazione del nuovo testo dell'articolo 125 secondo la quale esso avrebbe radicalmente innovato al sistema precedente, superando i limiti posti alle nomine dalle effettive vacanze del ruolo organico.

Tale interpretazione, però, contrasta con il principio costituzionale della necessaria copertura finanziaria delle leggi che importino nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato (articolo 81, quarto comma, della Costituzione). Il decreto legislativo n. 398 del 1997, infatti, non contiene alcuna norma di copertura dei maggiori oneri connessi con l'ipotizzata assunzione di personale di magistratura eccedente i posti disponibili del ruolo organico.

Si impone, pertanto, un'interpretazione costituzionalmente corretta, secondo cui, alla successiva nomina a uditore dei vincitori del concorso possa procedersi soltanto nei limiti delle effettive vacanze del ruolo organico all'epoca della conclusione della procedura concorsuale, e alla nomina dei restanti vincitori, ai sensi del citato l'articolo 12, comma 1, della legge n. 195 del 1958, si procederà mano a mano che si determineranno altre vacanze. Il chiarimento interpretativo è necessario per escludere che si determini nei concorrenti l'aspettativa – infondata – di una immediata nomina per tutti i vincitori. Ciò sia per riguardo alle persone, sia per evitare il prevedibile contenzioso conseguente alla frustrazione dell'aspettativa.

10. La seconda innovazione alla disciplina del reclutamento di personale di magistratura portata dal presente disegno di legge si sostanzia nella previsione di uno specifico concorso per l'ammissione in magistratura di personale reclutato direttamente con il grado di magistrato di tribunale, riservato ad avvocati con un'esperienza professionale effettiva di almeno cinque anni. L'indubbia portata innovativa di tale disposizione, peraltro tratta da una esperienza francese, si riallaccia alla recente evoluzione normativa che ha visto sempre più allargarsi lo spazio riservato agli esponenti delle professioni legali non solo all'interno della magistratura onoraria (si pensi alla capillare diffusione sul territorio dei giudici di pace ed al significativo contributo offerto dai giudici onorari aggregati), ma altresì nel più alto grado della giurisdizione, in forza della legge 5 agosto 1998, n. 303, che ha appunto disciplinato la nomina dei professori universitari e degli avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106 della Costituzione.

La proposta non rappresenta un'ipotesi di reclutamento straordinario. Essa, invece, vuole introdurre nell'ordinamento giudiziario un'altra forma ordinaria di reclutamento di magistrati, attingendo, secondo chiare e trasparenti modalità concorsuali, al bagaglio di professionalità presente nell'ordine forense. La disciplina di questo concorso si innesta armonicamente all'interno del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, proprio a sottolineare che le due forme di concorso, quello per uditore giudiziario e quello per magistrato di tribunale, costituiscono due modalità di reclutamento ordinario di magistrati, sebbene caratterizzate da diversi presupposti e finalità. Nel primo caso, infatti, al candidato è richiesta la laurea in giurisprudenza e, per quanti si siano iscritti al corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/99, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali. Si tratta di un concorso che, attraverso l'e-

spletamento di prove concorsuali dal taglio squisitamente dottrinale, permette di selezionare soggetti in possesso di un elevato bagaglio culturale specifico che, dopo un adeguato periodo di tirocinio, vengono destinati a costituire la struttura portante della magistratura. Per converso, il proposto concorso per magistrato di tribunale, essendo riservato ad avvocati con una congrua esperienza professionale, è finalizzato ad arricchire la professionalità complessiva della magistratura attraverso la conveniente acquisizione delle diverse, ma egualmente significative, esperienze giudiziarie provenienti dall'ambiente forense. Si tratta di un intervento sull'ordinamento giudiziario di particolare significato. Esso muove dalla convinzione che la professione del giurista pratico, e quindi quella dell'avvocato e del magistrato, è essenzialmente unitaria. Tanto più lo sviluppo dei sistemi processuali tende verso soluzioni che privilegiano la dialettica e il contraddittorio, tanto più occorre che la cultura di base, la deontologia, la consapevolezza del ruolo svolto, siano omogenee. Questo è d'altra parte l'insegnamento che offrono i sistemi che prima di altri hanno sviluppato il processo accusatorio ed hanno adottato il contraddittorio quale metodo di ricerca della verità. In questo ordine di idee, si spiega l'esclusione dal concorso riservato agli avvocati di altre esperienze e professionalità (come talune figure di pubblici dipendenti), rispetto alle quali non v'è ragione di assimilazione ad una magistratura di tipo professionale, anche se di estrazione burocratica, come è venuta sviluppandosi la magistratura italiana. Una scelta strategica, dunque, che disegna una magistratura che si gioverà dell'esperienza dell'avvocatura portata dai vincitori del concorso riservato ad avvocati e contribuirà ad indicare una via di superamento di contrapposizioni culturali dannose a tutti gli operatori del diritto.

L'ingresso in magistratura di soggetti portatori di una pregressa e qualificata esperienza professionale muove dalle medesime

premesse della recente normativa sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, sottolineando la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e dunque la permeabilità e la possibilità di arricchimento reciproco tra le due professioni. In tal senso, in un'ottica europea ma rispettosa delle peculiarità del nostro ordinamento, si guarda ad un istituto da tempo presente nell'ordinamento francese, connotato dalla compresenza di diverse forme di reclutamento dei magistrati, aperte anche, in misura minoritaria, agli avvocati.

Per contemperare il principio della libera partecipazione di tutti i cittadini ai pubblici concorsi con l'esigenza di arricchire la magistratura con le specifiche esperienze professionali maturate in ambito forense, il numero dei magistrati reclutabili secondo tale tipo di concorso dovrà essere necessariamente limitato. In tal senso, si propone che ogni bando di concorso per uditore giudiziario, venga accompagnato da un ulteriore bando di concorso per magistrato di tribunale per un numero di posti pari ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori. In tal modo, gradualmente, il numero dei posti in organico coperti da magistrati così reclutati, finirà con l'essere pari ad un decimo del totale dei posti dell'organico della magistratura. La necessità di bandire due diverse procedure concorsuali (e di non prevedere invece una semplice riserva di posti, nell'ambito dell'unico concorso) è conseguenza diretta della diversità delle prove, che, per gli avvocati candidati, devono essere tali da cogliere la specificità dell'esperienza professionale già maturata. Tale specificità, infatti, giustifica la previsione del reclutamento parallelo e rende necessario uno specifico concorso. La particolarità dei candidati e la specificità del concorso, inoltre, rendono possibile ipotizzare una fase di tirocinio più breve e appositamente disegnata per coloro che entrano in magistratura dopo una significativa esperienza di avvocatura.

10.1. Venendo all'analisi delle singole disposizioni, si osserva che per la partecipazione al concorso viene richiesto l'effettivo esercizio della professione forense per un quinquennio. La volontà di riservare la partecipazione al concorso ai soli avvocati nasce dalla specificità dell'attività forense, unica tra le professioni legali a garantire quel bagaglio di cultura giuridica, sostanziale e processuale, necessario all'espletamento dell'attività di magistrato. Non è stato invece previsto di riservare la partecipazione al concorso anche ai magistrati onorari, in ragione delle ontologiche differenze tra la magistratura togata e quella onoraria. Difatti, anche a seguito delle innovazioni del quadro normativo portate dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha rimarcato il carattere transitorio delle disposizioni di ordinamento giudiziario attinenti ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, la magistratura onoraria, della quale il giudice di pace rappresenta la figura emblematica, ha assunto il ruolo - che, in forza del citato disegno di legge costituzionale avente ad oggetto l'ordinamento federale della Repubblica, si appresta a diventare di rilievo costituzionale - di autonoma categoria di magistrati, con proprie procedure di reclutamento, un proprio rito ed una specifica competenza giurisdizionale. La previsione di un accesso preferenziale alla magistratura togata riservato ai magistrati onorari rischierebbe di sminuire l'autonomia delle due categorie, finendo con l'attribuire alla magistratura onoraria un ruolo subalterno e propedeutico rispetto a quella togata.

Il limite massimo di età è il medesimo stabilito dal quarto comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la partecipazione al concorso per uditore giudiziario di quanti abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il requisito dell'effettiva pregressa attività professionale quinquennale risponde alla duplice esigenza di garantire sia l'adeguata esperienza professionale sia la necessaria flessibi-

lità e capacità di adattamento al diverso ruolo istituzionale e ricalca, *mutatis mutandis*, quanto già richiesto dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303 per la nomina di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione.

Per quanto riguarda la disciplina concorsuale, si è ritenuto opportuno, in ragione della natura ordinaria del concorso, richiamare integralmente la disciplina concorsuale in tema di uditore giudiziario. Tale scelta, in sintonia con le valutazioni espresse dal Consiglio superiore della magistratura nella delibera del 27 gennaio 2000, nasce dalla volontà di assicurare comunque le garanzie sottese al tradizionale meccanismo concorsuale, prima tra tutte l'espletamento di tre prove scritte anonime. Le uniche rilevanti eccezioni riguardano la parziale connotazione teorico-pratica di tali prove scritte e la riduzione del periodo di uditorato. Infine, per quanto attiene alla collocazione nel ruolo e al trattamento economico e previdenziale, si è stabilita una totale parificazione tra i magistrati di tribunale così reclutati e quelli che, reclutati all'esito del concorso per uditore giudiziario, abbiano conseguito tale qualifica trascorso il previsto biennio di anzianità. Pertanto, i magistrati reclutati ai sensi della presente proposta prendono posto, nell'ordine di graduatoria, nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale e godono del corrispondente trattamento economico; infine, è ad essi attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari, applicandosi per il periodo di pregressa attività forense le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

10.2. L'eventuale applicazione di tale proposta normativa ai concorsi per uditore giudiziario riservati alla provincia autonoma di Bolzano pone diversi e rilevanti problemi, sia di ordine formale sia di tipo pratico.

L'attuale normativa in tema di concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano è contenuta negli

articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». Tale decreto, come gli altri contenenti norme per l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, è stato emanato dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, in virtù della competenza attribuitagli nella legge costituzionale di approvazione dello Statuto della regione Trentino Alto Adige ed attraverso una specifica procedura concertata con i rappresentanti della regione. In ragione di tale specifica genesi, il decreto si colloca, nella gerarchia delle fonti del diritto, ad un livello subcostituzionale ma ultraprimario, e pertanto sono tenute a prestarvi osservanza sia le leggi regionali sia quelle statali e non è possibile apportarvi delle modifiche (come appunto quella che introdurrebbe accanto al concorso per uditore quello per magistrato di tribunale) se non tramite il medesimo procedimento. Tale ostacolo non è certo insormontabile ma renderebbe necessaria l'adozione di quel particolare *iter* normativo.

A tale difficoltà se ne aggiunge un'altra di ordine pratico, derivante dalla necessità, stabilita dall'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, di riservare i posti nell'organico degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in proporzione alla loro presenza sul territorio della provincia. Il rispetto di tale criterio è possibile qualora il numero dei posti messi a concorso, per quanto minimo, sia suscettibile di essere diviso in tre quote, ognuna delle quali non inferiore all'unità, proporzionali alla popolazione appartenente ai suddetti gruppi linguistici. L'eventuale applicazione alla provincia di Bolzano dell'ipotizzato concorso per ma-

gistrato di tribunale dovrebbe riguardare un decimo dell'organico degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano ed entro tale limite dovrebbe essere salvaguardata la predetta proporzionalità. È estremamente facile ipotizzare i problemi che deriverebbero dall'applicazione a regime di tale disciplina, in quanto non potrebbero essere banditi concorsi se non per un numero di posti tale da rendere possibile la descritta operazione. Non appare difatti possibile bandire di volta in volta il posto resosi vacante, riservando la partecipazione ai soli appartenenti al gruppo linguistico del magistrato cessato dal servizio perché, a tacere di eventuali altri problemi pratici e giuridici, la richiesta proporzionalità non è fissa ma varia in forza dei censimenti fatti periodicamente nella regione.

In considerazione di tutte queste argomentazioni, conformemente a quanto è già disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulla scuola di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127», si propone la non applicabilità delle nuove disposizioni al concorso riservato per la provincia di Bolzano.

11. L'ultimo intervento sulla normativa concorsuale portata dal presente disegno di legge si sostanzia, come già anticipato, nella proposta di una specifica modalità di bando del concorso per uditore giudiziario. Essa ha valenza assolutamente temporanea ed è finalizzata alla copertura, con la celerità che le contingenze richiedono, del novanta per cento di tutti i posti già vacanti e di quelli resi disponibili a seguito del previsto aumento di organico.

Si prevede che a tal fine con unico decreto siano banditi tre distinti concorsi. L'esigenza dell'unicità del bando è legata alla previsione che i candidati possono partecipare ad uno solo di essi, sì da evitare che l'eccezionale sforzo organizzativo richiesto per conferire celerità alla procedura sia vanificato dall'artificioso moltiplicarsi dei candidati da selezionare. Occorre, pertanto, far conoscere in anticipo agli aspiranti, ufficialmente, la programmazione dei concorsi, per consentire loro di scegliere quello preferito. Nei casi in cui tale scelta non venga effettuata dal candidato, ovvero venga scelto più di un concorso, è riservato al Consiglio superiore della magistratura un potere ufficioso di integrazione che, nel rispetto del criterio obiettivo dell'anzianità, equilibri anche, per evidenti ragioni organizzative, il numero dei partecipanti ai vari concorsi. Le ragioni di urgenza della copertura dei posti, sopra richiamate, sono a fondamento della previsione del termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per l'espletamento delle prove preliminari di tutti e tre i concorsi.

Coerentemente con le previsioni sull'accesso in magistratura di avvocati con cinque anni di esercizio della professione, è previsto che il restante dieci per cento dei posti vacanti sia coperto mediante concorso per magistrato di tribunale da bandire entro un anno.

12. Le ultime due norme del disegno riguardano una la copertura finanziaria per l'attuazione della legge, e l'altra la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina dei concorsi, chiarendo che le nuove norme - ad eccezione, ovviamente, di quella di interpretazione autentica - si applicano esclusivamente ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in esame prevede all'articolo 1, l'aumento di 1.000 unità del ruolo organico del personale di magistratura.

L'articolo 12 prevede, inoltre, l'ammissione di avvocati all'ufficio di magistrato di tribunale mediante concorso per esame per un numero di posti non superiore a 1/10 dei posti messi a concorso per gli uditori giudiziari. Nel complesso sono previste n. 909 assunzioni di uditori giudiziari e 91 assunzioni di avvocati all'ufficio di magistrato di tribunale.

Considerati i tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali, è ragionevole presumere che le prime assunzioni, in misura pari a 606 unità, potranno avvenire non prima del 1° ottobre 2001; le ulteriori assunzioni (303 unità) decorreranno dal 1° gennaio 2002. In pari data è previsto il reclutamento delle 91 unità di avvocati chiamati a ricoprire l'ufficio di magistrato di tribunale.

Nel calcolo degli emolumenti al personale di magistratura, si è tenuto conto dell'adeguamento derivante dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, stimato in misura pari al 5 per cento.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stato, pertanto, così quantificato:

Anno 2001

Art. 1. - Personale di magistratura

Importi in migliaia di lire (con arrotondamenti)

Qualifica	Anni Persona	Emolumento individuale	Totale emolumenti	INPDAP Stato	IRAP Stato	Onere anno 2001
Uditore Giud.	151,5	58.377	8.844.093	2.504.795	751.748	12.100.636
TOTALE						12.100.636

Art. 9, comma 1 - Indennità ai docenti universitari in lingue straniere

L'articolo in esame prevede la nomina di docenti universitari in lingue straniere per le sole prove orali, la cui durata è prevista in 2 mesi. Il calcolo dell'onere è stato effettuato sulla base di 2 docenti, di una indennità pari a lire 100.000 per ciascuna seduta, di 10 sedute mensili e di un

presumibile trattamento economico di missione per complessive lire 600.000 giornaliera (ivi comprese le spese di viaggio):

100.000 x 10 sedute x 2 mesi x 3 concorsi x 2 docenti	L.	12.000.000
INPDAP amm.ne 12.000.000 x 24,20%	»	2.904.000
IRAP 12.000.000 x 8,50%.	»	1.020.000
		<hr/>
Totale . . .	L.	15.924.000
600.000 x 10 sedute x 2 unità x 2 mesi x 3 concorsi.	»	72.000.000
		<hr/>
Totale . . .	L.	87.924.000
		<hr/> <hr/>

Art. 9, comma 1 - Comitato di vigilanza

Per il funzionamento dei comitati di vigilanza non si prevede alcune onere aggiuntivo a carico dello Stato.

Art. 9, comma 3 - Componenti della commissione

L'articolo in esame prevede l'aumento da 15 a 22 dei magistrati con qualifica non inferiore a quella dei magistrati di appello chiamati a far parte della commissione esaminatrice. L'aumento dei componenti di magistratura comporta oneri aggiuntivi in relazione al trattamento economico di missione da corrispondere alle 7 unità aggiuntive. Ai fini del calcolo il trattamento economico di missione è stato determinato in lire 600.000 giornaliera (ivi comprese le spese di viaggio).

600.000 x 10 sedute x 7 unità x 6 mesi x 3 concorsi L. 756.000.000

Art. 9, comma 4 - Indennità ai docenti universitari

L'articolo in esame prevede la corresponsione di una particolare indennità per i docenti universitari componenti della commissione. Considerato che la commissione è composta da 8 docenti universitari impegnati per un massimo di 10 sedute al mese e per 6 mesi per ciascuna tornata concorsuale, il costo, prevedendo un'indennità pari a lire 100.000 a seduta, può essere così quantificato:

100.000 x 10 sedute x 8 mesi x 6 mesi x 3 concorsi.	L.	144.000.000
INPDAP amm.ne 144.000.000 x 24,20%	»	34.848.000
IRAP 144.000.000 x 8,50%.	»	12.240.000
		<hr/>
Totale . . .	L.	191.088.000
		<hr/> <hr/>

Anno 2002

Per l'anno 2002 l'onere relativo all'aumento del personale di magistratura (909 unità) è stato quantificato sulla base dello stipendio spettante all'uditore giudiziario con funzioni. Per gli avvocati chiamati a ricoprire l'ufficio di magistrato di tribunale, è stato considerato lo stipendio spettante al magistrato di tribunale con due anni di anzianità complessiva.

Art. 1. e art. 12.

Importi in migliaia di lire (con arrotondamenti)

Qualifica	Anni Persona	Emolumento individuale	Totale emolumenti	INPDAP Stato	IRAP Stato	Onere anno 2001
Magistrati tribunale	91	90.492	8.234.786	2.323.394	699.957	11.258.136
Uditore Giud. > 6 mesi	909	74.018	67.282.044	18.751.125	5.718.974	91.752.142
TOTALE						103.010.279

Totali per anno

Anno 2001

Art. 1.	L.	12.100.636.000
Art. 9, comma 1.	»	87.924.000
Art. 9, comma 3.	»	756.000.000
Art. 9, comma 4.	»	191.088.000
Totale . . .	L.	13.135.648.000

Anno 2002 a regime

Art. 1.	L.	91.752.142.000
Art. 12.	»	11.258.136.000
Totale . . .	L.	103.010.278.000

Gli importi sono stati arrotondati in lire 13.136 milioni per l'anno 2001 e in lire 103.011 milioni per l'anno 2002.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 1.

(Aumento del ruolo organico)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni.

2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi degli articoli 14 e 15, sono incrementate complessivamente di settecentoventisei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nella pianta organica della Corte di cassazione sono inseriti trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, nella pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione sono inseriti ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale, i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

3. I posti dei magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

4. I magistrati che, alla data del decreto di cui al comma 1, primo periodo, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti delle piante organiche indicate nei commi 1 e 2.

5. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, e 30 luglio 1985, n. 405.

Art. 3.

*(Magistrati destinati
a funzioni non giudiziarie)*

1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, da destinare, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, presso gli organismi di seguito indicati:

- a) Ministero della giustizia;
- b) Consiglio superiore della magistratura;
- c) Ispettorato generale del Ministero della giustizia;
- d) Corte costituzionale e altri organi costituzionali, commissioni parlamentari di inchiesta, amministrazioni pubbliche, organismi imparziali di garanzia, organismi comunitari, internazionali o sovranazionali.

2. Cessata la destinazione presso gli organismi di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

CAPO II

SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI
ASSENTI DAL SERVIZIO

Art. 4.

(Magistrati distrettuali)

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni Corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale ed equiparati, da destinare alla sostituzione dei magistrati

del distretto. Le funzioni del magistrato distrettuale sono equiparate ad ogni effetto alle funzioni di magistrato di tribunale, anche nell'ipotesi di sostituzione di magistrati con funzioni di appello.

2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica va determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.

4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.

5. Il capoluogo del distretto di Corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Art. 5.

(Compiti dei magistrati distrettuali)

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del

provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

Art. 6.

(Designazione dei magistrati in sostituzione)

1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il consiglio giudiziario provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle.

2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 7.

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali)

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali possono essere applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dagli articoli dal 110 al 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali sono utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

Art. 8.

*(Destinazione alle funzioni
di magistrato distrettuale)*

1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

CAPO III

DISCIPLINA DEL CONCORSO
ORDINARIO PER Uditore
GIUDIZIARIO

Art. 9.

*(Modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario).*

1. Gli articoli 123, 123-bis e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 123. - *(Concorso per uditore giudiziario)* - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.

Art. 123-bis. - *(Prova preliminare)* - 1. La prova preliminare è diretta a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta, salvo quanto previsto al comma 6, nella misura di cui al comma 2.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, sono ammessi alle prove scritte, previo superamento della prova preliminare, candidati in misura pari a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è stato bandito.

3. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo dei candidati ammessi ai sensi del comma 2.

4. La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate anche per gruppi di candidati da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro della giustizia. Essa verte sulle materie di cui all'articolo 123-ter, comma 1, lettere a) e b), e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo a testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un uguale numero di domande. Presiede allo svolgimento della prova, in ciascuna delle sedi in cui essa ha luogo, un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvati da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai magistrati di cui sopra la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato.

5. Della ammissione alla prova scritta è data notizia mediante pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 2:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998-1999.

7. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.

Art. 123-ter. - (*Prove concorsuali*) - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati

che ottengono non meno di 6/10 nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* e *h)*, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera *i)*, non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3».

2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta»;

b) al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;

c) al comma 2, dopo le parole: «da mettere a concorso» sono inserite le seguenti: «ai sensi degli articoli 122 e 123»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.»;

e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti la formulazione, la scelta dei temi ed il sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza costituito a norma dell'articolo 123-bis, comma 4.».

3. All'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente

chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

I-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.»;

d) al comma 6 le parole: «per tutta la durata della procedura concorsuale.», sono sostituite dalle seguenti: «dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.»;

e) al comma 8 le parole: «funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava» sono sostituite dalle seguenti: «personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto ministeri

per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

4. All'articolo 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le scadenze predette, aumentato di un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-*bis*, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

3-*quater*. Il mancato rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3-*bis* può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-*quinqies*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Sottocommissioni*). - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissa-

rio magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione».

Art. 10.

(Norme di coordinamento)

1. Nell'articolo 123-*quinquies*, comma 3, lettera *b*), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, prima delle parole: «nelle materie codificate» sono inserite le seguenti: «i quesiti devono concernere argomenti oggetto di disposizioni codicistiche ovvero di altri testi normativi;».

2. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «alla data della pubblicazione del bando di concorso» sono

sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda».

3. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole: «comma 4 dell'articolo 123-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 dell'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

4. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «123, comma 1, lettera a)» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.».

5. Salvo quanto disposto dal comma 1, restano ferme le disposizioni degli articoli 123-*quater* e 123-*quinqies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotte dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

6. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: «due membri» sono sostituite dalle seguenti: «un membro».

Art. 11.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo

17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

CAPO IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

Art. 12.

(Concorso per magistrato di tribunale)

1. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Art. 122. - *(Concorso per magistrato di tribunale)* - 1. Gli avvocati, che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione ed un'età inferiore a quarantacinque anni, conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura.

2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

3. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:

- 1) diritto civile e diritto processuale civile;
- 2) diritto penale e diritto processuale penale;
- 3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.

4. Sono ammessi alla prova scritta, previo superamento della prova preliminare disciplinata dall'articolo 123-bis, candidati in misura pari a cinque volte il numero di posti messi a concorso.

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.

Art. 122-bis. - (*Collocazione nel ruolo. Trattamento economico e previdenziale. Assegnazione di sede*) - 1. I magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 122 prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale ed è ad essi attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante al magistrato di tribunale con due anni di anzianità complessiva.

2. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 122 è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

3. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 122 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale hanno esercitato la professione forense».

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 122 e 122-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 122 e 122-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.

Art. 13.

(Tirocinio)

1. All'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in qualità di magistrato di tribunale e per un periodo di tempo minore, per i magistrati reclutati ai sensi dell'articolo 122».

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

(Reclutamento di uditori giudiziari)

1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura del novanta per cento di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto, le cui prove preliminari si svolgono, in periodi successivi, entro un anno dalla data predetta.

2. I candidati possono presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, nel termine rispettivamente previsto per ciascun concorso. In presenza di domande che indichino più di un concorso, ovvero non ne indichino alcuno, il Consiglio superiore della magistratura assegna d'ufficio i candidati ad uno dei tre concorsi, in maniera da equilibrare, per quanto possibile, il

numero dei partecipanti a ciascuno e destinando i candidati più anziani ai concorsi più prossimi.

Art. 15.

(Reclutamento di magistrati di tribunale)

1. La copertura del dieci per cento dei posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di cui all'articolo 14, comma 1, avviene mediante concorso disciplinato dal capo IV, bandito entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.136 milioni per l'anno 2001 e in lire 103.011 milioni a decorrere dall'anno 2002 e a regime, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 11, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO

(Art. 1, comma 2)

«Tabella B

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
TOTALE	10.109»
